



COMUNE DI COMISO
Provincia di Ragusa

Relazione Tecnica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

La situazione dell'Ente

Il Comune di Comiso, nella seduta consiliare del 20.01.2012, ha dichiarato il dissesto economico-finanziario, con decorrenza dal 01.01.2011.

Con decreto n. 0147343 del 26.11.2014, trasmesso con nota prefettizia n. 0029535 del 04.12.2014 ed acquisito al protocollo comunale al n. 0038019 del 09.12.2014, il Ministro dell'Interno ha riconosciuto validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Comiso, ha approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato per gli esercizi finanziari 2011 – 2012 – 2013, ha impartito le relative prescrizioni ed ha assegnato il termine di giorni 30 dalla notifica per l'approvazione dei bilanci preventivi 2011-2012-2013 e giorni 60 dalla notifica per l'approvazione dei rendiconti degli esercizi finanziari 2011-2012-2013 e del bilancio preventivo 2014.

Il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06.02.2015.

A seguito del predetto provvedimento ministeriale e nell'ambito delle attività propedeutiche all'adozione del bilancio 2014 (avvenuta con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 20 del 06.02.2015), il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 26.01.2015, in sede di ricognizione delle partecipazioni comunali ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29, della Legge n. 244 del 24.12.2007, ha effettuato, anche in ottemperanza alle prescrizioni ministeriali, valutazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente imposto dalla normativa medesima stabilendo:

- di dismettere le partecipazioni comunali nel Consorzio Valle dell'Ippari;
- di ridurre, a far data dall'anno 2015, la partecipazione annuale nella Fondazione Bufalino da € 103.291,38 a € 65.000,00.

Va, altresì, ricordato che nel corso degli ultimi anni l'Ente, in materia di partecipazioni, ha proceduto a:

- recedere da socio del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa (deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 28.12.2011);
- sopprimere l'Istituzione "Salvatore Fiume", organismo strumentale del Comune di Comiso per la promozione culturale (deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 10.07.2012);
- sopprimere l'Is.pro.a., organismo strumentale del Comune di Comiso per la promozione delle attività produttive (deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 10.07.2012).

Il contesto normativo

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.

Criteri di formulazione del Piano di razionalizzazione

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) riduzione del numero delle società partecipate;
- b) riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare evidenza ad altri aspetti come ad esempio la misura della partecipazione e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Conclusioni

1. Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, di cui all'art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge 190/2014, prevede il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- Società dell'Aeroporto di Comiso S.p.A. (SO.A.CO. S.p.A.);
- S.S.R. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 7 – Ragusa - Soc. Consortile per azioni;
- Società per la gestione della Valle dell'Ippari s.r.l. (SO.GE.V.I. s.r.l.);
- Società per la gestione del Patto Territoriale di Ragusa s.r.l. (SO.SVI. s.r.l.).

2. Si da atto che è in corso la liquidazione della società A.T.O. Ambiente Ragusa S.p.A..

3. Pur non rientrando nel novero delle società partecipate, si da atto che con deliberazione n. 6 del 26.01.2015 il Consiglio Comunale ha disposto:

- di dismettere le partecipazioni comunali nel Consorzio Valle dell'Ippari;
- di ridurre, a far data dall'anno 2015, la partecipazione annuale nella Fondazione Bufalino da € 103.291,38 a € 65.000,00.

Nel corso del 2015 sarà ultimata la procedura ad evidenza pubblica che porterà alla dismissione della partecipazione comunale nel Consorzio Valle dell'Ippari.

Inoltre, la riduzione della partecipazione comunale nella Fondazione Bufalino comporterà, a partire da quest'anno, un risparmio di spesa di € 38.291,38.

4. In ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale n. 0147343 del 26.11.2014, sopra richiamato, è allo studio la modifica dell'organigramma dell'Ente al fine di costituire un'apposita unità organizzativa in materia di "partecipate" e che pertanto ulteriori misure, rispetto a quelle di cui al presente Piano, potranno essere adottate. In particolare sarà cura della costituenda unità di lavoro svolgere le valutazioni di sostenibilità economica delle partecipazioni comunali secondo quanto previsto dai commi 550 e seguenti dell'art.1 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).